

RISOLUZIONE N. 21/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 10 maggio 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

L’articolo 17-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Il comma 4 del medesimo articolo 17-*bis* stabilisce che *“In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.”*.

Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla disciplina in argomento.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 17-*bis*, comma 4, del decreto-legislativo n. 241 del 1997, tramite il modello di versamento *“F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)*, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“8119”** denominato **“Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;**
- **“9600”** denominato **“Spese di notifica”**.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, sono indicati:

- nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, sono indicati:

- nel campo *“tipo”*, la lettera **“R”**;
- nel campo *“elementi identificativi”*, per il codice tributo **8119**, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato **“NNRR”**, dove **“NN”** rappresenta il numero della rata in pagamento e **“RR”** indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con **“0101”**. Nessun valore per il codice tributo **9600**;
- nel campo *“codice”*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo *“anno di riferimento”*, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato **“AAAA”**;
- nei campi *“codice ufficio”* e *“codice atto”*, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente